

Deliberazione della Giunta Regionale 12 settembre 2024, n. 2-157

**L.r.15/2011 e Regolamento regionale 7/R del 08.08.2012. Approvazione del disciplinare del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 82 e 86 del DPR 10.9.1990, n. 285 "Regolamento di polizia mortuaria", ai fini dell'aumento o riduzione del periodo di inumazione e di riduzione del periodo di tumulazione delle salme.**



Seduta N° 14

Adunanza 12 SETTEMBRE 2024

Il giorno 12 del mese di settembre duemilaventiquattro alle ore 17:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Paolo BONGIOANNI

**DGR 2-157/2024/XII**

**OGGETTO:**

L.r.15/2011 e Regolamento regionale 7/R del 08.08.2012. Approvazione del disciplinare del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 82 e 86 del DPR 10.9.1990, n. 285 "Regolamento di polizia mortuaria", ai fini dell'aumento o riduzione del periodo di inumazione e di riduzione del periodo di tumulazione delle salme.

A relazione di: Riboldi

Premesso che

- il Dlgs. 31.03.1998 n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", titolo IV Capo I, Tutela della Salute, con l'art. 114 ha conferito alle Regioni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi "in tema di salute umana e sanità veterinaria";

- il DPCM 26.5.2000, "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del citato Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112" ha individuato, tra le funzioni conferite alle Regioni, le autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285;

- in particolare:

- gli artt. 82 e 86 del DPR 285/1990 prevedono il rilascio delle autorizzazioni per l'aumento o riduzione del periodo di inumazione delle salme e di riduzione del periodo di tumulazione delle salme;

- l'art. 106 del DPR 285/1990 prevede il rilascio di autorizzazioni a speciali prescrizioni tecniche

per la costruzione o ristrutturazione dei cimiteri e per l'utilizzo di strutture cimiteriali esistenti.

Dato atto che :

- con L.R. 15/2011 sono state disciplinate le attività e i servizi necroscopici, funebri e cimiteriali;
- in attuazione dell'art. 15 della L.R. 15/2011 è stato adottato il Regolamento regionale 7/R del 08.08.2012 in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali ;
- la fattispecie di cui all'art. 106 del DPR 285/90 risulta disciplinata dalla normativa regionale ( art.19, commi 5-6-7-8 del Regolamento regionale citato) e da specifica Deliberazione del Consiglio regionale n. 17 marzo 2015, n. 61-10542 di approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori di cui all'art. 14 della L.R. 15/2011 che definisce le modalità di costruzione di nuovi cimiteri, ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti, nei cui progetti devono essere inseriti tutti gli elementi tecnici comprese quindi eventuali deroghe di cui all'art. 106 del DPR 285/90.

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, provvedere alla definizione delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 82 e 86 del DPR 285/90 relativi all'aumento o riduzione del periodo di inumazione e di riduzione del periodo di tumulazione delle salme.

Rilevato che:

- le autorizzazioni di polizia mortuaria per i connessi aspetti igienico sanitari e le conseguenti esigenze di controllo dei fattori di rischio per la salute sono riconducibili alle attività di prevenzione sanitaria negli ambienti di vita di competenza del Settore Prevenzione, Sanità pubblica, Veterinaria e Sicurezza alimentare, articolazione della Direzione Sanità, di cui alla DGR 1-6731 del 17.04.2023 che contiene le declaratorie dei Settori afferenti alla citata Direzione;
- l'art 17 del Regolamento 7/R del 08.08.2012 prevede che l'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri, nati morti, feti e prodotti abortivi sia rilasciata secondo la normativa nazionale vigente;
- la LR 28.7.2008, n. 23 all'art. 17 definisce le attribuzioni dei dirigenti regionali, prevedendo che ai medesimi spetta, tra le altre, il rilascio delle autorizzazioni;
- l'art. 8 della L.R. 14/2014 nel disciplinare i termini dei procedimenti amministrativi stabilisce ai commi 1,6, 7 e 8 che la Giunta è competente a individuare i termini entro cui deve concludersi ciascun procedimento e che se il procedimento è a istanza di parte il termine decorre dal ricevimento dell'istanza, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- con DGR n. 17-803 del 15.10.2010 sono stati individuati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Sanità tra i quali le autorizzazioni previste dal DPR 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria" in merito alle quali il termine è stato indicato in 90 gg. dal ricevimento dell'istanza.

Ritenuto pertanto:

- di approvare il disciplinare del procedimento con il quale vengono definite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt.82 e 86 del DPR 10.9.1990, n. 285 relative all'aumento o riduzione del periodo di inumazione delle salme e di riduzione del periodo di tumulazione delle salme di cui all'Allegato A" parte integrante della presente deliberazione, in attuazione dell'art. 17, comma 1 del regolamento regionale 7/R del 08.08.2012;

- di individuare, ai sensi dell'art. 17 della LR 28.7.2008, n. 23, il dirigente del Settore Prevenzione, Sanità pubblica, Veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Sanità quale responsabile del procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 82 e 86 del DPR 10.9.1990, n. 285;

- di disporre che il termine di conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 82 e 86 del DPR 10.9.1990, n. 285 è pari a 90 giorni dal ricevimento da parte della struttura regionale competente dell'istanza corredata di tutta la documentazione di cui all'Allegato A, in conformità alla DGR n. 17-803 del 15.10.2010 di ricognizione dei termini dei procedimenti del Settore regionale competente.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25.01.2024 ed in esito all'istruttoria svolta, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto il presente provvedimento definisce il disciplinare del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 82 e 86 del DPR 285/90.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25.01.2024

La Giunta regionale

## **DELIBERA**

1) di approvare, in attuazione dell'art. 17, comma 1 del Regolamento regionale 7/R del 08.08.2012, il disciplinare del procedimento con il quale vengono definite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt.82 e 86 del DPR 10.9.1990, n. 285 relative all'aumento o riduzione del periodo di inumazione e di tumulazione delle salme, di cui all'Allegato A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 17 della LR 28.7.2008, n. 23, il dirigente del Settore Prevenzione, Sanità pubblica, Veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Sanità quale responsabile del procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 82 e 86 del DPR 10.9.1990, n. 285;

3) di disporre che il termine di conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 82 e 86 del DPR 10.9.1990, n. 285 è pari a 90 giorni dal ricevimento da parte della struttura regionale competente dell'istanza corredata di tutta la documentazione di cui all'Allegato A;

4) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010 e dell'art.12 del D.lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-157-2024-All\_1-allegato\_A.pdf

Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

## PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO O RIDUZIONE DEL PERIODO DI INUMAZIONE E DI TUMULAZIONE DELLE SALME (artt.82 e 86 del DPR 285/90)

Il DPCM 26.5.2000, "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da conferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del citato Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112" ha disposto il conferimento alle Regioni, fra gli altri compiti e funzioni, delle autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285.

Con il presente documento, la Regione disciplina le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 82 e 86 del DPR 10.9.1990, n. 285 indicando, altresì la documentazione da allegare all'istanza.

Le fasi nelle quali si articola il procedimento sono le seguenti:

- istanza del Sindaco del Comune interessato;
- istruttoria degli uffici regionali preposti;
- autorizzazione rilasciata con determinazione del dirigente del Settore regionale competente della Direzione Sanità;
- comunicazione al Comune interessato e all'ASL competente.

### NORMATIVA:

L'art. 82, comma 2 del DPR 285/90 stabilisce che, qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, il periodo deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità ( ora Regione) . Decorso l'ulteriore termine fissato, senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministero della Sanità ( ora Regione) dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

L'art. 82, comma 3, stabilisce che qualora si accerti che un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministero della Salute ( ora Regione) può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

L'art. 86, comma 4, stabilisce che per le salme estumulate, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 82, comma 3, il Ministero della Sanità ( ora Regione) può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

Con L.R. 15/2011 sono state disciplinate le attività e i servizi necroscopici, funebri e cimiteriali; successivamente in attuazione dell'art. 15 della L.R. 15/2011 è stato adottato il Regolamento regionale 7/R del 08.08.2012 in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteri che all'art 17 del Regolamento 7/R del 08.08.2012 prevede che l'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri, nati morti, feti e prodotti abortivi sia rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.

### DOCUMENTAZIONE

La documentazione da inviare unitamente alla richiesta del Sindaco contenente la proposta del periodo di prolungamento/riduzione è la seguente:

- 1) Deliberazione della Giunta comunale di proposta del termine di aumento o riduzione del periodo di inumazione o di riduzione del periodo di tumulazione delle salme ;
- 2) Relazione geologica e tecnica relativa allo stato del terreno dell'area cimiteriale interessata, attestante le particolari condizioni che influiscono sullo stato di mineralizzazione delle salme e con evidenziazione del periodo di mineralizzazione del terreno;

- 3) Documentazione statistica e tecnica sanitaria relativa alle esumazioni straordinarie effettuate nei termini per i quali si chiede la modifica del turno e lo stato di mineralizzazione delle salme; tale relazione a firma del Direttore dei Servizi cimiteriali conterrà l'elenco delle salme esumate, l'attestazione dello stato di mineralizzazione, la data di inumazione ed esumazione; la distribuzione deve essere rappresentativa dell'intera superficie del campo di inumazione interessato dalla modifica del turno di rotazione; il tempo di interro non dovrà risultare superiore a quello per il quale si richiede la riduzione. L'elenco dovrà anche essere corredato da planimetria in scala adeguata del campo di inumazione, indicante i siti di esumazione straordinaria ove le salme risultino completamente mineralizzate;
- 4) Indicazione della popolazione residente, numero delle fosse e numero delle sepolture annue previste, tenuto conto della mortalità degli ultimi dieci anni;
- 5) Parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio sulla necessità della riduzione/aumento del turno.

#### TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione del presente procedimento è pari a 90 giorni dal ricevimento da parte della struttura regionale competente dell'istanza corredata di tutta la documentazione sopra indicata.

#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il responsabile del procedimento amministrativo in oggetto è il dirigente del Settore regionale Prevenzione, Sanità pubblica, Veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Sanità.